DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 7

Numero degli assessori

Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle citta' metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle citta' metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le citta' metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori e' aumentato di due". L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede, da sei assessori per le province con popolazione fino a 300.000 abitanti, da otto assessori per le province con popolazione da 300.001 fino a 1.000.000 di abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione da 1.000.001 a 2.000.000 di abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti". Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, puo' essere ridotto sino alla meta'.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1996, non più in vigore dal 5 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-516-1996/art-7-numero-degli-assessori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it